

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 490

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAFORGIA, SENESE, IMPOSIMATO,
MORANDO e MANIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1994

Modifiche al codice penale in tema di usura

ONOREVOLI SENATORI. - L'usura ha raggiunto, negli ultimi anni, dimensioni allarmanti.

E purtroppo l'attuale testo dell'articolo 644 codice penale, laddove è prevista non solo la sussistenza dello stato di bisogno, ma anche la sua conoscenza da parte dell'usuraio, rende estremamente difficile la repressione del reato.

Con il presente disegno si propone il riferimento ad un dato obiettivo (il doppio del tasso di interesse medio praticato dalle

aziende di credito sullo scoperto di conto corrente rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) e l'aumento di pena nel caso di usura in danno di chi svolge una attività imprenditoriale o professionale.

In particolare, sono previste forme di tutela della vittima che sono necessarie anche per evitare l'ulteriore espansione dell'attività di usura, ormai tra quelle in cui la criminalità organizzata trova ragione di investimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 644. - (*Usura*). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi in misura superiore al doppio del tasso di interesse medio praticato dalle aziende di credito sullo scoperto minimo di conto corrente, rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dal primo comma, fa dare o promettere a sé o ad altri, per la mediazione, un qualsiasi compenso.

Se i rapporti usurari preveduti dai commi precedenti sono posti in essere da un agente di cambio, dagli amministratori e dai sindaci dei soggetti indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, i quali non abbiano fatto rilevare per iscritto il proprio dissenso al momento dell'adozione della relativa delibera, nonché da ogni altra persona che abbia agito in nome e per conto di dette imprese, la pena è aumentata fino alla metà.

Alla condanna segue la confisca del denaro e delle altre cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato per la parte eccedente la misura degli interessi non usurari, ove non siano stati restituiti alla vittima o qualora questa non abbia esercitato l'azione per la restituzione e il risarcimento del danno».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 644-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 644 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari da persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, è punito con una pena detentiva aumentata di un terzo rispetto a quella prevista dall'articolo 644. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il soggetto ha già riportato condanna per uno dei reati di cui agli articoli 416-bis e 629.

Si applica, in caso di condanna, l'ultimo comma dell'articolo 644 del codice penale».

Art. 3.

Dopo l'articolo 644-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 644-ter. - (*Sequestro conservativo*). - Per garantire la restituzione delle somme eccedenti la misura degli interessi consentita e la confisca, in caso di condanna, del denaro o delle altre cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato nei limiti anzidetti, il pubblico ministero e il giudice possono procedere a sequestro conservativo dei beni dell'indagato o imputato».

Art. 4.

Dopo l'articolo 644-ter è inserito il seguente:

«Art. 644-quater. - (*Nullità di obbligazioni e di atti*). - Qualsiasi obbligazione nascente dal reato di usura è nulla per la parte eccedente la misura degli interessi consentiti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È analogamente nullo, nei limiti anzidetti, qualsiasi titolo al portatore rilasciato in dipendenza di un prestito usurario.

È anche nullo qualsiasi atto traslativo di beni immobili o mobili realizzato in conseguenza di rapporto usurario, fatto salvo il diritto dei terzi acquirenti in buona fede ad ottenere in restituzione le somme versate, con gli interessi e la eventuale svalutazione monetaria».

Art. 5.

Dopo l'articolo 644-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 644-*quinqüies*. - (*Procedimento d'ufficio*). - In ogni ipotesi di reato di usura si procede di ufficio.

La prescrizione del reato decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale».

Art. 6.

Dopo l'articolo 644-*quinqüies* è inserito il seguente:

«Art. 644-*sexies*. - (*Anticipazioni sulla restituzione*). - Nel caso in cui intervenga in primo grado sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 644-*bis* la parte lesa esercente attività imprenditoriale e professionale che abbia denunciato il reato ha la facoltà di accedere ad una anticipazione del 50 per cento della somma oggetto di restituzione, a condizione che il totale dell'importo venga investito nell'attività imprenditoriale o professionale.

Per l'anticipazione di cui al secondo comma si ricorre al fondo di cui al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

La somma anticipata deve essere restituita al fondo di cui al terzo comma se risulta che la parte lesa, dopo la denuncia del fatto, abbia fatto nuovamente ricorso a prestiti usurari.

Il comitato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, definisce l'importo soggetto ad anticipazione».

Art. 7.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quelle di cui alla presente legge.